

(N. 1201)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 12 luglio 1950 (V. Stampato N. 1273)*

presentato dal **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 19 LUGLIO 1950

Nomina ad ufficiale di complemento di allievi ufficiali caduti o mutilati di guerra

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Gli allievi ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e gli aspiranti di complemento della Marina, caduti in azione di combattimento o deceduti in seguito a ferite riportate in dette azioni durante il conflitto 1940-45, o, in Africa Orientale, dopo il 2 ottobre 1935, possono essere nominati sottotenenti o guardiamarina di complemento nell'arma, corpo o servizio di appartenenza, quale tributo d'onore « alla memoria ».

#### Art. 2.

Possono essere nominati sottotenenti o guardiamarina di complemento nell'arma, corpo o servizio di appartenenza, gli allievi ufficiali di complemento dell'Esercito e della Marina e gli aspiranti di complemento della Marina mutilati o invalidi per ferite riportate in azioni di combattimento, durante il conflitto 1940-45, o, in Africa Orientale, dopo il 2 ottobre 1935, i quali non abbiano potuto conseguire la nomina ad ufficiale di complemento in conseguenza delle mutilazioni o invalidità da essi riportate.

Per l'Aeronautica rimangono in vigore le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 23 giugno 1938, n. 1288, e successive modificazioni.

## Art. 3.

Le nomine di cui ai precedenti articoli avranno decorrenza dalla data sotto la quale gli interessati avrebbero potuto conseguire la nomina ad ufficiale di complemento, se avessero ultimato i corsi o esperimenti prescritti, o, per gli aspiranti di complemento di Marina, se avessero compiuto il periodo minimo di permanenza nel grado.

Per gli allievi e gli aspiranti di cui all'articolo 1 deceduti prima della data anzidetta, la data di decorrenza della nomina sarà stabilita in corrispondenza al giorno precedente a quello del decesso.

Il conferimento della nomina al personale di cui all'articolo 2 è subordinato al possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge per la nomina ad ufficiale di complemento, eccezione fatta dei requisiti dell'età e della idoneità fisica e di quello di aver superato prove od esperimenti.

## Art. 4.

La nomina di cui al precedente articolo 1 sarà conferita di ufficio o a domanda dei congiunti.

La nomina di cui all'articolo 2 sarà conferita a domanda degli interessati, da presentare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 5.

Le nomine di cui alla presente legge non modificano il trattamento di pensione privilegiato di guerra, nè ogni altro trattamento economico eventualmente spettante agli interessati o agli aventi diritto dei deceduti in relazione al grado rivestito dal personale di cui trattasi anteriormente alla entrata in vigore della presente legge.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

**GRONCHI.**